


PUBBLICITA' CONTRIBUTI PUBBLICI



LO STUDIO
www.lo-studio.com

30 NOVEMBRE 2021

Si ricorda che i soggetti beneficiari di **“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”**, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri **siti internet**, ordinariamente entro il termine del 30 giugno, le informazioni relative a quanto erogato dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell’esercizio finanziario precedente.

SOGGETTI INTERESSATI

- Associazioni, Onlus, cooperative sociali, fondazioni ecc.
- Imprese tenute alla redazione della **Nota Integrativa**
- Imprese che redigono il **bilancio in forma abbreviata e microimprese**
- Imprese individuali (inclusi i forfettari), società di persone

OGGETTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**.

Risultano, pertanto, escluse le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia:

- accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;
- rivolte alle imprese in generale;
- le somme percepite a titolo di corrispettivo per una prestazione svolta, retribuzione per un incarico, risarcimento.

LIMITE DI IMPORTO e PERIODO DI RIFERIMENTO

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, **l’obbligo di pubblicazione non si applica** comunque ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati al soggetto beneficiario, applicando a tal fine il **criterio di cassa**, sia **complessivamente inferiore a 10.000 euro nel periodo** considerato.

La pubblicazione deve avvenire **entro il 30 giugno di ogni anno** indicando i **contributi incassati nell’anno solare precedente**.

TERMINI E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Eccezionalmente per l’anno **2020** le informazioni relative ai contributi/aiuti erogati vanno pubblicate **entro il 01.01.2022** con le seguenti modalità:

- Associazioni, Onlus, cooperative sociali, fondazioni ecc.: pubblicano le informazioni sul proprio **sito Internet / portale digitale**;
- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. devono pubblicare le informazioni in esame nella **Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato**;
- le società che redigono il bilancio **in forma abbreviata** ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (**micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.**) pubblicano le suddette informazioni nel **proprio sito Internet** o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’**associazione di categoria di appartenenza**.



Le informazioni, da fornire in forma schematica, devono riguardare:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
- data/e di incasso
- causale

Merita evidenziare che il nuovo comma 125-quinquies L.124/2017 prevede che, in merito agli **aiuti di Stato / aiuti de minimis** contenuti nel **Registro nazionale degli aiuti di Stato** (accessibile attraverso il seguente link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx> la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione**. A tal fine il soggetto beneficiario deve indicare l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro mediante un rimando al **RNA**:

- nella Nota integrativa al bilancio in forma ordinaria
- nel proprio sito Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza

esempio:

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria che risultano già pubblicati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ad opera del soggetto erogante, dei quali la nostra impresa ha fruito, sono consultabili sul sito internet:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

In linea di massima i **contributi/aiuti erogati a seguito dell’emergenza COVID-19 da Provincia e Comuni sono già pubblicati sul portale RNA** a cura dell’ente erogante.

I crediti d’imposta per acquisto di beni strumentali (ordinari o 4.0) non sono da considerarsi aiuti di stato e come tali non vanno pubblicizzati.

REGIME SANZIONATORIO

L’inosservanza degli obblighi di pubblicità, a **decorrere dall’1.1.2022**, comporta l’applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati (non solo alle imprese):

- della sanzione pari all’**1%** di quanto ricevuto (con un **minimo pari a € 2.000**);
- della sanzione accessoria di **adempiere all’obbligo** di pubblicazione.

Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, **entro il termine di 90 giorni** dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’**integrale restituzione di quanto ricevuto**.



FAC-SIMILE MODELLO DA PUBBLICARE

INFORMAZIONI AIUTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE

DENOMINAZIONE SOGGETTO RICEVENTE	
CODICE FISCALE SOGGETTO RICEVENTE	

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE	SOMMA INCASSATA	DATA INCASSO	CAUSALE

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria che risultano già pubblicati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ad opera del soggetto erogante, dei quali la nostra impresa ha fruito, sono consultabili sul sito internet:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>